

**SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 45/2012
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

TITOLO:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele		
NUMERO ATTO	COM (2012) 530 def.		
NUMERO PROCEDURA	2012/0260 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	21/09/2012		
DATA DI TRASMISSIONE	21/09/2012		
SCADENZA 8 SETTIMANE	19/11/2012		
ASSEGNATO IL	25/09/2012		
COMM.NE DI MERITO	9 ^a	Parere motivato entro	31/10/2012
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	25/10/2012
OGGETTO	La proposta di direttiva è diretta ad allineare le attuali competenze di esecuzione della Commissione, previste dalla direttiva 2001/110/CE, alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché a chiarire esplicitamente la qualifica del polline come componente naturale del miele e non come "ingrediente" ai sensi della direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura.		
BASE GIURIDICA	La proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.		
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ	La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto solo con un atto dell'Unione è possibile allineare un testo legislativo europeo alle nuove procedure degli atti delegati e degli atti di esecuzione introdotti dal Trattato di Lisbona, nonché a precisarne i contenuti.		
PRINCIPIO DI	La proposta appare conforme al principio di proporzionalità,		

PROPORZIONALITÀ

in quanto essa si limita a precisare che il polline non è da considerare come ingrediente e quindi non è da assoggettare alla direttiva 2003/12/CE sull'etichettatura, nonché ad allinearne le competenze di esecuzione alle nuove procedure degli atti delegati e degli atti di esecuzione introdotti dal Trattato di Lisbona, conferendo, in aggiunta, alla Commissione europea, la delega all'aggiornamento delle caratteristiche tecniche di cui agli allegati della direttiva 2001/110/CE. Le deleghe di potere sembrano, inoltre, rispettare il criterio della "non essenzialità" delle materie oggetto di delega.

ANNOTAZIONI:

La proposta di direttiva è diretta ad allineare le attuali competenze di esecuzione della Commissione europea, previste dalla direttiva 2001/110/CE, alle nuove procedure degli atti delegati e degli atti di esecuzione, di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE.

Come è noto, l'articolo 290 del TFUE prevede che un atto legislativo possa delegare alla Commissione europea il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo stesso. L'articolo 291 del TFUE prevede, invece, che un atto legislativo possa conferire alla Commissione europea competenze di esecuzione, allorché si renda necessario stabilire condizioni uniformi di esecuzione negli Stati membri dell'atto legislativo stesso.

Nel contesto di tale revisione, la Commissione europea ha inoltre esaminato l'eventuale esigenza ulteriori conferimenti di delega. Da tale esame è emersa la necessità di conferire alla Commissioni anche il potere di adattare o aggiornare gli allegati della direttiva 2001/110/CE, al fine di tenere conto non solo del progresso tecnico ma anche dell'evoluzione delle norme internazionali.

Per quanto riguarda la qualifica del polline contenuto nel miele, la proposta chiarisce esplicitamente che esso è da considerarsi come componente naturale del miele e non come "ingrediente" ai sensi della direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura. Tale specificazione si è resa necessaria in quanto, nel 2011, in seguito a una domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata a norma dell'articolo 234 CE dal Tribunale amministrativo bavarese (causa C-442/09), la Corte di giustizia aveva stabilito che il polline presente nel miele fosse un ingrediente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari. La conclusione della Corte si basava su una valutazione dei fatti ad essa presentati, secondo la quale la presenza del polline nel miele sarebbe dovuta principalmente all'attività dell'apicoltore stesso, come effetto della centrifugazione dell'alveare.

Tuttavia, il polline è presente per natura nel miele ed è introdotto nell'alveare grazie all'attività delle api, indipendentemente dall'azione dell'apicoltore. Tale era anche l'interpretazione generale precedente alla sentenza del 2011. Per questi motivi, dopo l'emanazione della sentenza, la Commissione europea ha svolto una serie di consultazioni con gli Stati membri, con le parti interessate e con Paesi terzi anche nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, da cui è emersa l'esigenza di tornare alla situazione antecedente, attraverso l'introduzione, nella direttiva 2001/110/CE di una specifica norma che stabilisca che il polline presente nel miele non è un ingrediente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/13/CE, bensì una componente naturale del miele. Ciò, peraltro, trova riscontro anche nella norma Codex per il miele.

10 ottobre 2012

A cura di Francesco Peca

Ufficio di Segreteria della Commissione Politiche dell'Unione europea